

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

REGOLAMENTO DI POLIZIA SUI CANI E PICCOLI ANIMALI DI AFFEZIONE

NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO ANIMALE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 12.06.2003

Integrato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 04.04.2007

TITOLO I

Norme per la denuncia, il possesso, l'accalappiamento dei cani; per la prevenzione del randagismo e per la profilassi della rabbia.

ART.1 Il presente regolamento si applica a tutti i cani esistenti ed in transito nel territorio del Comune.

ART.2 Chiunque sia possessore o detentore di cani, è obbligato a farne denuncia al competente Ufficio entro il secondo mese di vita o comunque entro sessanta giorni dall'inizio della detenzione. Nella denuncia si devono indicare le generalità complete del possessore o detentore, il luogo dove il cane è custodito, nonché lo stato segnaletico (sesso - razza - età - taglia - colore del mantello - lunghezza del pelo).

ART.3 All'atto della denuncia il cane verrà inserito negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina Regionale e verrà consegnato al possessore o detentore del cane un certificato (modello n. 1) riportante la sigla: 13 - NO, seguita da un numero progressivo di cinque cifre, che dovrà essere apposta mediante tatuaggio indelebile da un veterinario autorizzato (dipendente dell'A.S.L. o libero professionista) entro quattro mesi dall'iscrizione all'Anagrafe Canina. All'atto della denuncia verrà, inoltre, consegnata al proprietario una copia del presente regolamento.

ART.4 I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare al servizio comunale che gestisce l'Anagrafe Canina Regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dal detentore agli organi di Polizia Municipale del Comune. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di Polizia Municipale del Comune. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve provvedere all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale. I cani non tatuati, di età superiore ai sei mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nell'Anagrafe Canina Regionale a spese del proprietario medesimo. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti a eventuali cure, sono a carico del proprietario.

ART.5 L'inosservanza agli obblighi fissati dai precedenti articoli è punita con le sanzioni stabilite dall'art. 5 della Legge n. 281/91 e dalla L.R. n. 20/92.

ART.6 I cani devono essere condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, fatto salvo specifico divieto di accesso, ad eccezione delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e destinate alla libera circolazione degli animali.

Devono essere muniti di museruola e guinzaglio i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.

Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò ovviamente fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Tutti i proprietari, possessori o detentori di cani nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica ed in particolare su marciapiedi, sedimi stradali, zone attrezzate per bambini, nelle aree verdi aperte al pubblico, dovranno essere comunque sempre in possesso, a prescindere da

qualunque eventuale precedente utilizzo, di palette o sacchetto per la raccolta delle deiezioni degli animali.

La violazione della presente disposizione, ferme restando le sanzioni derivati dalle leggi e regolamenti dello Stato e delle Regioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

ART.7 I cani vaganti in luogo pubblico, quando non sia presente il possessore o persona responsabile, verranno catturati e mantenuti sotto sequestro presso il Canile Sanitario di riferimento per un periodo di osservazione che di norma ha durata di dieci giorni. Durante il periodo di osservazione i cani privi di tatuaggio verranno iscritti all'Anagrafe Canina e tatuati; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e ad eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici. Il responsabile della custodia degli animali del Canile Sanitario deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Sul registro devono essere annotati: data e luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il numero di tatuaggio, eventuali interventi sanitari, data di cessione e generalità del destinatario. Trascorso il periodo di osservazione, i cani catturati possono:

1) essere ceduti al proprietario qualora vengano reclamati dallo stesso o questo venga individuato attraverso il tatuaggio del cane. Il proprietario ha sessanta giorni di tempo per reclamare l'animale. Per riottenere il cane, il proprietario deve rimborsare al Comune la quota relativa alle spese di cattura, mantenimento e custodia dell'animale;

2) essere, qualora pervenuti al Canile Sanitario di riferimento senza tatuaggio e non reclamati, ceduti a privati che li richiedano in affidamento o a rifugi per cani. L'affidamento del cane può essere definitivo solo quando siano trascorsi sessanta giorni dalla cattura. Cani e gatti catturati non possono essere ceduti in nessun caso per la sperimentazione. Il servizio di cattura dei cani è a carico del Comune e verrà effettuato da personale appositamente incaricato, addestrato ed attrezzato.

ART.8 Nei rifugi per cani non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria, né cani ceduti definitivamente dai proprietari. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso il Canile Sanitario di riferimento. L'eventuale custodia temporanea a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali secondo il regolamento d'attuazione della L.R. 34/93. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino: la data dell'introduzione, il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi Veterinari della A.S.L. mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale. Il Comune può fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che le suddette operino con dimostrata efficacia per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi. Il Comune, per la realizzazione di rifugi, può concedere in comodato alle Associazioni per la protezione degli animali un terreno idoneo per l'edificazione. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto per la concessione edilizia, nonché per il parere favorevole dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica dell'A.S.L. L'Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore responsabile dell'organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zoiotrica. L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da un'apposita relazione annuale da inviarsi al Comune e all'A.S.L., in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e ceduti.

ART.9 I cani e i gatti morsicatori di persone od animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni al Canile Sanitario di riferimento. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino circostanze epizootiche. In tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono

essere sottoposti i cani e i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rabbica. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata, il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il Veterinario dell'A.S.L. abbia potuto formulare la diagnosi, verrà prelevata la testa dal Veterinario medesimo, con le debite precauzioni per l'invio al laboratorio competente. Dell'avvenuta spedizione e dei risultati diagnostici sarà dato avviso alla Prefettura ed al Servizio Veterinario Regionale. E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, che saranno distrutti unitamente al materiale inquinato, mediante cremazione. Il luogo dove è stato isolato l'animale verrà disinfettato sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

ART.10 I cani e gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco, sempre che non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di giorni dieci per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro a spese del possessore stesso nel Canile Sanitario o in altro locale stabilito dall'Autorità Comunale dove non possa nuocere per un periodo di sei mesi sotto la vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabico. I cani e i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio, da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi tre o anche a mesi due se l'animale si trovi nel periodo di protezione antirabbica vaccinale precontagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel Canile Sanitario o presso Istituti Universitari o Istituti Zooprofilassi. I cani e i gatti morsicati possono essere spostati in conformità agli artt. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 08/02/1954 n. 320) durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procederà in conformità a quanto previsto dal precedente articolo.

ART.11 Allorché nel Comune siano stati constatati casi di rabbia o il territorio del Comune sia stato attraversato da un cane rabico, il Sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, prescrive:

a) che nei sessanta giorni successivi i cani anche se muniti di museruola non possono circolare se non condotti al guinzaglio ed i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi sei, riducibili a due, qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente articolo.

b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'Autorità Comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia, come ad esempio: cambiamento di indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.

ART.12 La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali stessi deve essere obbligatoriamente inoltrata al Sindaco che provvederà a disporre tutti gli accertamenti del caso da parte dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario dell'A.S.L., ciascuno secondo le proprie competenze.

ART.13 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, circa le malattie infettive e diffuse, la loro denuncia ed i provvedimenti esecutivi e tutto quant'altro concerna l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08/02/1954 n. 320.

ART.14 Salvo che il fatto costituisca reato contemplato dal Codice Penale o perseguibile con altra disposizione a carattere generale, le violazioni al presente regolamento saranno accertate e punite ai sensi dell'art. 5 della Legge 281/91 e dell'art. 15 della L.R. 34/93.

TITOLO I bis

Norme relative ai cani aggressivi.

ART.14 bis

1) Si definisce cane ad "aggressività esaltata" l'animale appartenente alle seguenti razze canine, o incroci delle stesse, individuate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006:

- a) American Bulldog;
- b) Cane da pastore di Charplanina;
- c) Cane da pastore dell'Anatolia;
- d) Cane da pastore dell'Asia centrale;
- e) Cane da pastore del Caucaso;
- f) Cane da Serra da Estreilla;
- g) Dogo Argentino;
- h) Fila brasileiro;
- i) Perro da canapo majoero;
- j) Perro da presa canario;
- k) Perro da presa Mallorquin;
- l) Pit bull;
- m) Pit bull mastiff;
- n) Pit bull terrier;
- o) Rafeiro do alentejo;
- p) Rottweiler;
- q) Tosa inu.

2) Tale elenco si deve intendere automaticamente aggiornato in caso di successiva ordinanza modificativa o integrativa del Ministero della Salute.

3) Si definisce cane con "aggressività non controllata" quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale.

4) I proprietari dei cani di cui ai commi precedenti sono tenuti a dichiarare al Comune il possesso dell'animale: la violazione di tale disposizione, ferme restando le sanzioni derivati dalle leggi e regolamenti dello Stato e delle Regioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 250,00

5) Il Comune istituirà un elenco di tali cani presenti sul territorio comunale, che sarà periodicamente aggiornato. Ai proprietari di cani presenti nell'elenco è fatto obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane a terzi; coloro che non stipulano la polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane a terzi, ferme restando le sanzioni derivati dalle leggi e regolamenti dello Stato e delle Regioni, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 250,00.

ART.14 ter

1) Chiunque possieda cani di cui all'art. 14 bis ha l'obbligo:

2) Di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone: in particolare deve applicare sia il guinzaglio sia la museruola al cane, sia quando si trova nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trova nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3) Gli obblighi di cui al comma precedente non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

4) La violazione della presente disposizione, ferme restando le sanzioni derivati dalle leggi e regolamenti dello Stato e delle Regioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00.

ART.14 quater

1) Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;

- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
 - c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, salvo quelli necessari per ragioni di medicina veterinaria, in particolare:
 - i) il taglio della coda;
 - ii) il taglio delle orecchie;
 - iii) la recisione delle corde vocali.
- 2) La violazione della presente disposizione, ferme restando le sanzioni derivanti dalle leggi e regolamenti dello Stato e delle Regioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.000,00.

ART.14 quinquies

- 1) E' vietato acquistare, possedere o detenere i cani di cui all'art. 14 bis:
- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
 - e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
- 2) Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 14 bis che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.
- 3) La violazione della presente disposizione, ferme restando le sanzioni derivanti dalle leggi e regolamenti dello Stato e delle Regioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 1.000,00.

TITOLO II

Norme contro il maltrattamento animale.

ART.15 E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di legge. In particolare,

ART.16 E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.

ART.17 E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

ART.18 E' fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dall'A.S.L. e da associazioni protezionistiche a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilassi.

ART.19 E' fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari. Il trattamento degli animali d'allevamento è definito dalle vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi.

ART.20 E' fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde

permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per il loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

ART.20 bis E' fatto divieto di utilizzare collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sugli animali: l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della l. n. 189/2004.

ART.21 E' fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.

ART.22 Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

ART.23 La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. asili, scuole, ospedali, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea. Il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario dell'A.S.L., può decidere l'affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali. Qualora si rendesse necessario il Comune organizza interventi di controllo demografico della popolazione felina che verranno effettuati dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. Gli interventi di sterilizzazione potranno essere effettuati da Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune.

ART.24 E' fatto divieto di detenere animali che non si possano adattare alla cattività. E', inoltre, vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

ART.25 Le trasgressioni agli articoli di questo titolo, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge 281/91e dall'art. 15 della L.R. 34/93.

TITOLO III

Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

ART.26 I cani possono essere trasportati su automezzi pubblici, previo acquisto di un biglietto ordinario e muniti di guinzaglio e museruola. Viaggiano gratuitamente i cani guida che accompagnino passeggeri non vedenti muniti di regolare tessera di riconoscimento, nonché i gatti ed i piccoli animali da affezione trasportati negli appositi contenitori. Detti animali devono essere tenuti in braccio ed in modo da non recare molestia agli altri viaggiatori. Non è ammesso il trasporto di qualsiasi altro animale non previsto dalle presenti norme.

ART.27 E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi di alimentari. Nei bar, ristoranti e locali affini è lasciata alla discrezione del proprietario o gestore se permettere o meno l'ingresso ai cani. E' fatto obbligo al gestore o proprietario che intenda vietare l'ingresso ai cani esporre cartello o altro segnale di divieto di ingresso ai cani.

La violazione della presente disposizione, ferme restando le sanzioni derivati dalle leggi e regolamenti dello Stato e delle Regioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

ART.28 Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati o nelle fiere stagionali devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie.

ART.29 E' possibile far circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi, secondo quanto previsto dall'art. 6 del titolo I, laddove non esista il divieto sancito con ordinanza sindacale, segnalato mediante appositi cartelli.

La violazione della presente disposizione, ferme restando le sanzioni derivati dalle leggi e regolamenti dello Stato e delle Regioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

ART.30 I possessori di cani sono tenuti a raccogliere con appositi strumenti gli escrementi prodotti dai propri animali nel rispetto dei diritti dei cittadini non possessori di cani.

La violazione della presente disposizione, ferme restando le sanzioni derivati dalle leggi e regolamenti dello Stato e delle Regioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

ART.31 La trasgressione ai suddetti articoli, fatte salve le specifiche normative in materia nonché le disposizioni di natura penale, sarà punita ai sensi di legge. La Polizia Municipale è incaricata di fare rispettare il presente regolamento.

TITOLO IV

Entrata in vigore

ART.32 Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale.